

# Dante e Diritto

## Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,  
GIORGIO SPEDICATO



4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto  
Un cammino tra storia e attualità

a cura di  
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,  
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE III.  
DANTE E LA GIUSTIZIA

ATTILIO NISCO

## SENSO E LIMITE DI UNA LETTURA PENALISTICA DELLA *DIVINA COMMEDIA*\*

**Abstract:** Il presente contributo espone le difficoltà metodologiche insite in una lettura penalistica della *Divina Commedia*, dovute all'intimo rapporto dell'opera con il tema della giustizia. Dopo aver qualificato come 'comparatistico' l'approccio usualmente praticato dai penalisti nel misurarsi con l'opera di Dante, il lavoro mette a confronto la struttura della responsabilità e la finalità della punizione in Dante con la moderna teoria del reato e della pena. In ultimo, esso si sofferma sulla questione del libero arbitrio, sì come affrontato da Dante, evidenziando la perdurante attualità della sua impostazione.

**Parole chiave:** Diritto penale e letteratura, teoria del reato e *Divina Commedia*, libero arbitrio in Dante.

**Meaning and limits of a Criminal Law reading of the *Divine Comedy*.** The present contribution exposes the methodological difficulties deriving from a reading of Dante's *Divine Comedy* from a Criminal Law point of view, due to the intimate relationship of this work with the theme of justice. After qualifying as 'comparative' the approach, that is usually practiced by criminal lawyers in dealing with Dante's work, the paper compares the structure of responsibility and the purpose of punishment in Dante's work with the modern theory of crime and punishment. Finally, it focuses on the question of free will, as addressed by Dante, highlighting the actuality of his approach.

**Key words:** Criminal Law and literature, theory of crime and Dante's *Divine Comedy*, free will in Dante.

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

Il testo riprende e sviluppa le riflessioni anticipate nella seconda giornata del Convegno *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, svoltasi presso la sede ravennate del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, il 15 ottobre 2021.



## 1. Premessa

«Scrivere su Dante sarebbe come portare acqua al mare!». Con queste parole Hans Kelsen apriva un suo lavoro giovanile sullo ‘Stato in Dante’, giustificando l’ennesimo studio dedicato al poeta col vantarne la novità, costituita dal tentativo di ricondurre il pensiero politico di Dante ad una dottrina giuridica<sup>1</sup>. Il tentativo di Kelsen si reggeva su un anacronismo, perché non solo non esiste una dottrina medievale dello Stato, ma la Monarchia, per di più universale, alla quale Dante dedicò l’opera con cui si confronta Kelsen, è agli antipodi dall’idea moderna di ‘Stato’<sup>2</sup>. Ma è proprio in tale anacronismo che Kelsen colse, consapevolmente, una occasione da sfruttare in vista della sua proficua ricerca sulla dottrina dello Stato e sul costituzionalismo<sup>3</sup>.

Attorno ad un anacronismo è destinato a gravitare ogni tentativo di confronto tra Dante e la dottrina giuridica di oggi, quantomeno se è in discussione il diritto penale, la cui concezione, per altro, è profondamente condizionata dalla concezione dello Stato, quale che essa sia. Le presenti note – che essenzialmente porteranno solo un altro po’ di ‘acqua al mare’ – terranno presente questa premessa, mirando soprattutto ad evidenziare le difficoltà metodologiche insite in una lettura penalistica della *Divina Commedia*<sup>4</sup>.

In tale prospettiva, anziché orientare la trattazione verso una ipotetica dottrina giuridico penale alla base del Poema, vorrei più modestamente segnalare, quale luogo di verifica delle suddette dif-

---

<sup>1</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l’Impero*, Mimesis, Milano-Udine, 2021 (trad. it. di *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, 1905), p. 31.

<sup>2</sup> P.G. MONATERI, *Presentazione. Kelsen e Dante, oltre Schmitt?*, in H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l’Impero*, cit., p. 9.

<sup>3</sup> Cfr., nell’ambito di un bilancio complessivo delle interpretazioni della *Monarchia* ad opera di pensatori politici moderni, D. QUAGLIONI, *La Monarchia di Dante e la modernità politica*, in *La politica in Toscana da Dante a Guicciardini*, a cura di G.C. CAREFAGNINI, Polistampa, Firenze, 2017, p. 35 ss., e con spec. riferimento a Kelsen, p. 44 ss.

<sup>4</sup> Le citazioni dell’opera saranno tratte dalla seguente edizione: *Dante, Commedia*, a cura di E. PASQUINI, A. QUAGLIO, Mondadori, Milano, 2021, in unico volume.

ficoltà, alcuni specifici motivi di interesse anche per il giurista penalista di oggi.

Potendosi però discernere, nell'opera di Dante come nella storia del pensiero penalistico, l'argomento contingente da quello universale, ovvero il problema storicamente condizionato da quello universalmente discusso, e perpetuamente irrisolto, cercherò di dedicare qualche considerazione più specifica alla questione del libero arbitrio: tema universale per eccellenza, e che in Dante trovò un'eccellente enunciazione.

## 2. *Rilievi metodologici: il difficile inquadramento della Commedia in un'analisi giusletteraria*

Cominciamo, dunque, con l'individuare alcune difficoltà di metodo insite in un approccio penalistico al Poema.

Una lettura in chiave giuridica della *Divina Commedia* rientra, oggi, nel filone degli studi di *Law and Literature* (o, più precisamente, nella sottocategoria del *Law 'in' Literature*). Il terreno è ormai ampiamente battuto da riflessioni metodologiche, anche se i suoi confini non sono del tutto conchiusi. In estrema sintesi, questo settore di studi presenta la letteratura come strumento conoscitivo del diritto, finalizzato a 'educare' la sensibilità del giurista alla complessità etica, sociologica, antropologica delle questioni di cui si occupa<sup>5</sup>.

In tale chiave, fondamentale importanza assume un elemento comune all'opera letteraria ed alla fattispecie giuridica: l'elemento narrativo, evidentemente alla base della prima, caratterizza anche la fattispecie, per il contenuto 'narrativo' del fatto concreto che ivi si rappresenta e, possibilmente, si sussume, ma anche per la 'storia

---

<sup>5</sup> Per un'introduzione al tema, nella prospettiva dei rapporti tra letteratura e diritto penale e con ulteriori, ricchissimi riferimenti bibliografici, A. VISCONTI, *Giustizia penale e letteratura*, in *www.treccani.it – Diritto online* (2019).

narrativa' delle persone coinvolte<sup>6</sup>. Una simile prospettiva d'indagine si rivela, però, molto complessa se applicata a Dante, per almeno due ragioni (ed al di là del banale motivo per il quale, nel nostro caso, non si tratta di opera narrativa in senso stretto).

In primo luogo, il sistema delle pene (e dei premi) presente nella *Commedia* non corrisponde solo ad una finzione letteraria, ma costituisce la trasposizione di un preciso ordine morale: o meglio, dell'ordine morale dell'autore, posto a confronto con quello (che egli giudica in gran parte corrotto) del suo tempo e con l'ordine 'giusto' ultraterreno.

Il punto è egregiamente evidenziato da Erich Auerbach (il quale, vale qui la pena di ricordare, prima di intraprendere la carriera che lo ha reso famoso, aveva conseguito un dottorato in diritto penale)<sup>7</sup>, nel celebre saggio su 'Dante, poeta del mondo terreno', quando afferma che le più raccapriccianti pene infernali non sono «prodotti arbitrari di una fantasia sfrenata, che cerchi di accumulare scene orrende, ma opera di un severo esame dell'intelletto, che ha scelto per ogni peccato ciò che gli compete, e che dalla coscienza della giustizia della sua scelta, e della sua conformità all'ordine divino, trae la forza di conferire alle parole e alle immagini evidenza grandiosa e mirabile»<sup>8</sup>.

Si delinea, insomma, una fusione completa tra espressione artistica e costruzione intellettuale, che conduce all'eloquente definizione dell'*Inferno* dantesco come «sistema penale in terzine»<sup>9</sup>, all'interno del quale la risposta punitiva è razionalmente dosata a seconda della gravità dei peccati.

In secondo luogo, va detto che la giustizia non è solo un tema centrale della *Commedia*, ma ne costituisce l'asse narrativo. La struttura dell'opera, difatti, può anche essere vista come una «gigante-

---

<sup>6</sup> Sull'elemento narrativo si sofferma A. VISCONTI, *Giustizia penale e letteratura*, cit.

<sup>7</sup> Ce lo ricorda J. PETERSEN, *Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn*, De Gruyter, Berlin, 2011, p. 5.

<sup>8</sup> E. AUERBACH, *Dante, poeta del mondo terreno* (trad. it. di *Dante als Dichter der irdischen Welt*, 1929), in ID., *Studi su Dante*, Feltrinelli, Milano, 2008<sup>4</sup>, p. 102.

<sup>9</sup> J. PETERSEN, *Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn*, cit., p. 14 ss.

sca macchina elaboratrice di *giudizi*<sup>10</sup>, cioè di atti narrativi in cui si ‘rende giustizia’ alle figure che si avvicendano sulla scena.

In sintesi, merita evidenziare non tanto il fatto che la *Divina Commedia* è una ‘narrazione’ che concerne (anche) la giustizia, ma piuttosto che *la giustizia è la struttura narrativa della Commedia*<sup>11</sup>. Una struttura, com’è noto, che si snoda su molteplici piani in costante tensione reciproca, generata dalla scomposizione tra giudizio di Dante-autore e Dante-personaggio e, simmetricamente, tra giudizio divino e umano. Da qui una serie infinita di questioni esegetiche, che coinvolgono non solo gli specialisti ma qualunque lettore. Compreso, ovviamente, il giurista.

Concludendo, su questo punto: non so se sia corretto affermare – come pure è stato fatto – che «la singolarità dell’oggetto [cioè del Poema dantesco, n.d.a.] eleva Dante al di sopra di ciò che noi chiamiamo “*Law and Literature*”»<sup>12</sup>. Ma certo, per le ragioni sin qui esposte, la *Divina Commedia* non è un paesaggio letterario di cui il

---

<sup>10</sup> L’espressione è di R. ANTONELLI, *Dante poeta-giudice del mondo terreno*, Viella, Roma, 2021, p. 17.

<sup>11</sup> Il punto è evidenziato da J. PETERSEN, *Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn*, cit., p. 5, che richiama Allan H. Gilbert. Di recente, questa prospettiva di ricerca trova conforto in R. ANTONELLI, *Dante poeta giudice del mondo terreno*, cit., *passim*. Sul tema della *giustizia* nell’opera di Dante, la bibliografia è immensa; con particolare riferimento alla giustizia penale, da diverse prospettive, ci limitiamo a richiamare: G. DEL VECCHIO, *Dante e la giustizia penale (1957)*, in Id., *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 52 ss.; P. FRARE, *La giustizia nella “Commedia”*, in *Giustizia e letteratura*, III, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI, Vita e pensiero, Milano, 2016, p. 172 ss.; D. PULITANÒ, *Una lettura di Dante. Sulla giustizia*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it) (14 giugno 2021). Più difficile si rivela un’indagine bibliografica sui rapporti tra Dante e il diritto: il tema è affrontato da J. STEINBERG, *Dante e i confini del diritto*, Viella, Roma, 2016 (trad. it. di *Dante and the Limits of the Law*, 2013), che muove dalla premessa che il diritto sia tra gli elementi strutturali dell’opera dantesca; per ulteriori riferimenti, si rinvia a D. QUAGLIONI, *Fra teologia e diritto: pace e guerra giusta nella Monarchia (17 novembre 2018)*, in *Lecture classensi*, XLVIII, *Dante e le guerre: tra biografia e letteratura*, Longo, Ravenna, 2020, p. 29 ss.; con particolare riferimento al diritto penale del suo tempo, preziose indicazioni provengono da G. GAMBALE, *Dal peccato al reato. Studio sulle fonti penali della Divina Commedia*, in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, 2021, suppl. 1, p. 135 ss.

<sup>12</sup> J. PETERSEN, *Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn*, cit., p. 5.

giurista possa limitarsi a scattare qualche istantanea. Piuttosto, egli è costretto ad immergersi in un 'sistema', senza poter eludere i molteplici piani di giudizio entro i quali esso si dipana.

### 3. *Un'irriducibile tendenza alla comparazione nell'approccio del penalista liberale*

Si potrebbe perciò dire che, più che (od oltre a) un'analisi giusletteraria, innanzi alla *Divina Commedia* si è indotti ad operare con gli schemi di una vera e propria comparazione: come se l'opera letteraria, appunto perché basata su un sistema, ponesse il giurista innanzi ad un ordinamento da mettere a confronto con il proprio ordinamento giuridico positivo o, in senso più ampio, col proprio 'sistema'.

Sul piano penalistico, di primo acchito, l'esito di tale raffronto rivela più divergenze che affinità.

È questa l'impressione suscitata da una preziosa rassegna curata da Mario Alessandro Cattaneo (considerato, per altro, un pioniere della *Law and Literature*), relativa agli scritti penalistici dedicati alla *Divina Commedia* a partire dalla metà del secolo XIX<sup>13</sup>. Al termine di questa rassegna Cattaneo rilevava due circostanze singolari.

La prima è che, mentre gli scritti penalistici su Dante erano per lo più d'occasione, e non esattamente sistematici, gli studi degli storici e dei filosofi del diritto dedicavano poca o nulla attenzione alla componente penalistica dell'opera di Dante<sup>14</sup>. Qui va aggiunto che, se la prima affermazione è in parte da rivedere<sup>15</sup>, la seconda conserva una certa attualità: la letteratura giusfilosofica si concentra solo su alcuni profili penalistici dell'opera di Dante; ed anche nell'ambi-

---

<sup>13</sup> M.A. CATTANEO, *Studi su Dante e il diritto penale*, in ID., *Suggerimenti penalistiche in testi letterari*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 1 ss.

<sup>14</sup> M.A. CATTANEO, *Studi su Dante e il diritto penale*, cit., pp. 32-33.

<sup>15</sup> Si vedano gli studi richiamati nelle note apposte al paragrafo successivo.

to degli studi di *Law and Literature* – con alcune eccezioni<sup>16</sup> – non sono molti gli spunti marcatamente penalistici tratti dalla lettura di Dante, che pure ne offrirebbe di infiniti.

La seconda particolarità, evidenziata da Cattaneo, è la seguente: a parte un autore ottocentesco, piuttosto sconosciuto, che intravedeva in ogni punto del Poema una vera e propria fonte di ispirazione per il sistema positivo, sino a comporre un trattato di diritto penale basato sulla *Commedia*<sup>17</sup>, gli altri autori censiti da Cattaneo, pur riconoscendo gli indubbi tratti penalistici dell'opera ed anche l'intima coerenza del sistema punitivo dantesco, ne evidenziavano la altrettanto indubbia distanza dal diritto penale positivo<sup>18</sup>.

L'impressione complessivamente suscitata dalle letture di Cattaneo, per quanto possa sembrare paradossale, è che un'opera intimamente percorsa da temi penalistici (in particolare, dalla relazione tra pena e 'colpa') sfugga, di fatto, alla comprensione degli studiosi di questa disciplina.

Occorre ricordare che la rassegna di Cattaneo comincia dall'Ottocento. Se andassimo più indietro nel tempo, in verità, non mancherebbero letture di taglio interamente giuridico-penale da parte di celebri commentatori della *Commedia* (si pensi, in particolare, al commento di Pietro Alighieri)<sup>19</sup>. Ma in pieno Ottocento, l'epoca

---

<sup>16</sup> Per esempio, lo studio, già richiamato, di J. STEINBERG, *Dante e i confini del diritto*, cit.

<sup>17</sup> Si tratta di C. DE ANTONELLIS, *De' principj di diritto penale che si contengono nella Divina Commedia e delle condizioni d'Italia al tempo di Dante*, Stamperia dell'Iride, Napoli, 1860 (una copia elettronica del volume è consultabile in <https://books.google.it>). V. ancora la ricostruzione di M.A. CATTANEO, *Studi su Dante e il diritto penale*, cit., p. 2 ss., il quale, pur considerando il lavoro del de Antonellis il più approfondito sul tema, non omette di segnalare le indubbe forzature, rilevando, in particolare, che «La forzatura risulta dal continuo tentativo di rapportare la sistemazione dantesca delle pene infernali per le colpe morali a un sistema di legislazione penale, e ai moderni principi della scienza giuridico-penale; e le citazioni non appaiono sempre (soltanto in qualche caso) probanti al riguardo» (*ivi*, p. 9).

<sup>18</sup> M.A. CATTANEO, *Studi su Dante e il diritto penale*, cit., p. 33.

<sup>19</sup> Cfr. G. GAMBALE, *L'Inferno di Dante come Tractatus de maleficiis. L'interpretazione giuridica di Pietro Alighieri*, in *Intersezioni*, 2015, p. 173 ss.

del diritto penale liberale, vi è una certa cautela nell'estrarre indicazioni giuspenalistiche dalla lettura del Poema.

Esemplare, in tal senso, la posizione del massimo penalista dell'epoca, Francesco Carrara, che così argomentava: «Il diritto penale ai tempi di Dante era cotanto in basso caduto da rendere quasi impossibile la percezione della sua idea; in mezzo al fango macchiato di sangue nel quale giaceva miseramente sepolto»<sup>20</sup>. Il che non avrebbe impedito a Dante di intuire alcune verità supreme del diritto penale, tra le quali Carrara addita il principio di personalità, affermato nel canto del conte Ugolino, nel quale Dante «apertamente disapprova la condanna [...] dei figli innocenti», con ciò opponendosi alla «ingiustizia di mescolare i figli innocenti con la colpa del padre»<sup>21</sup>.

Tuttavia, a parte per l'appunto simili episodi, la condizione del diritto penale al tempo di Dante avrebbe a questi nel complesso impedito di avere una concezione 'retta' del 'giure penale': fu tale cioè – dice Carrara – da non consentirgli di mettere «quel suo straordinario ingegno sul retto sentiero della contemplazione filosofica del giure penale»<sup>22</sup>.

Ora, questa motivazione, per quanto autorevolissima, è storica: Carrara idealizza, da un lato, com'è ovvio, la *sua* concezione del diritto penale, e dall'altro lato, com'è altrettanto ovvio, rende onore al genio del Sommo Poeta; dal che non può che residuare un rimprovero ai *tempi* in cui questi visse. Ma anche oggi non sarebbe possibile scrollarsi l'apparato concettuale del penalista-illuminista, segnato da un lungo percorso di secolarizzazione del diritto, senza avvertire il medesimo disagio. Eppure, ci appare evidente che il rapporto tra Dante e la sua epoca non possa essere liquidato nei termini, un po' apologetici, di un condizionamento conflittuale.

---

<sup>20</sup> F. CARRARA, *Dante criminalista*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale*, Giachetti, Prato, 1878<sup>3</sup>, p. 651.

<sup>21</sup> F. CARRARA, *Dante criminalista*, cit., p. 655. Il riferimento è a *Inferno*, XXXIII, in part. vv. 85-90. Sul punto, v. ancora le osservazioni di M.A. CATTANEO, *Studi su Dante e il diritto penale*, cit., p. 15.

<sup>22</sup> F. CARRARA, *Dante criminalista*, cit., p. 651.

#### 4. Discernere il contingente: cosa e come si punisce nella Commedia

Analisi più recenti, di fatto, si muovono pur sempre su un terreno – nel senso anzidetto – ‘comparatistico’, anche se alla luce di una più matura consapevolezza teorica<sup>23</sup>. Esse chiamano in causa categorie elaborate in seno alle moderne concezioni del reato e della pena.

Misurare la distanza tra queste categorie ed il penale della *Commedia* resta però un’operazione ardua, perché occorre anzitutto posizionare Dante rispetto alla concezione – filosofica, teologica ed infine giuridica: c’è un’intima correlazione tra questi piani – della giustizia nel suo tempo. Se, alla luce di tale accortezza metodologica, valutiamo *cosa* e *come* si punisce nella *Commedia*, la soluzione di Dante può risultare inattuale per noi, ma avanzata rispetto ai suoi tempi (il che, per inciso, corrisponde pressappoco a quanto credette di cogliere Kelsen nella *Monarchia*).

Ai nostri occhi, la scelta di *cosa* punire, nella *Commedia*, confonde peccato e delitto; né meno distante dal nostro sentire si presenta la scala di disvalore dei fatti puniti.

Basti ricordare la descrizione di Virgilio in *Inferno*, XI, vv. 16-66: una vera e propria ‘lezione’ sulla struttura dell’*Inferno* (che nel complesso, come noto, è modellata sull’*Etica Nicomachea*). È qui che Virgilio riprende la classica partizione tra condotta fraudolenta e condotta violenta (commessa con ‘forza’): «D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista, / ingiuria è ’l fine, ed ogni fin cotale/ o con forza o con frode altrui contrista» (vv. 22-24). Ma subito, dalla sua esposizione, risulta che la condotta fraudolenta debba essere più gravemente punita di quella violenta: «Ma perché frode è de l’uom

---

<sup>23</sup> F. FORLENZA, *Il diritto penale nella Divina Commedia. Le radici del “sorvegliare e punire” nell’Occidente*, Armando Editore, Roma, 2003; T. VORMBAUM, *Strafrecht und Religion in Dantes „Göttlicher Komödie“*, in Id., *Diagonale. Beiträge zum Verhältnis von Rechtswissenschaft und Literatur*, Lit Verlag, Berlin, 2016<sup>2</sup>, p. 19 ss.; F. D’ALESSANDRO, *Giustizia retributiva e giustizia riparativa nella “Commedia” dantesca: una rilettura “moderna” dei concetti di colpa, pena e beatitudine*, in *Giustizia e letteratura*, III, cit., p. 191 ss.; D. PULITANÒ, *Una lettura di Dante. Sulla giustizia*, cit.



proprio male, / più spiace a Dio; e però stan di sotto / li frodolenti,  
e più dolor li assale» (vv. 25-27).

In un commento penalistico recente, prontamente si segnala come quest'ordine di gravità sia inverso a quello al quale siamo oggi abituati; il che si spiega col fatto che per Dante la frode costituiva un più grave abuso della ragione (cioè la forma più insidiosa di 'malizia', intesa appunto come abuso della ragione)<sup>24</sup>.

Ne consegue che – sempre in Dante – il disvalore d'intenzione prevale sul danno oggettivamente arrecato agli altri dal reato/peccato<sup>25</sup>. Ed è chiaro che tutto ciò stride con la sensibilità del penalista moderno, prim'ancora (e forse più) che col suo sistema normativo di riferimento. Non solo siamo innanzi a un elenco di peccati – non di reati –, ma oggetto di classificazione sono più che altro i peccatori, cioè tipi di autore<sup>26</sup>.

Nondimeno, Dante specifica che la frode può dirigersi contro colui che si fida o anche contro chi non si fida, e che, anche in questo secondo caso, essa rompe un vincolo naturale tra gli uomini («lo vinco d'amor che fa natura», v. 56). Mentre la frode verso chi si fida, coincidente con il tradimento, è il più grave dei peccati: «Per l'altro modo quell'amor s'oblia / che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto, / di che la fede spezial si cria; / onde nel cerchio minore, ov'è

---

<sup>24</sup> T. VORMBAUM, *Strafrecht und Religion in Dantes „Göttlicher Komödie“*, cit., pp. 38-41, il quale, al tempo stesso, segnala l'alto rischio di incorrere in anacronismi nell'analizzare questi versi dalla prospettiva del penalista.

<sup>25</sup> Cfr. H. ABEGG, *Die Idee der Gerechtigkeit und die strafrechtlichen Grundsätze in Dante's Göttlicher Comödie*, in *Jahrbuch der Deutschen Dante-Gesellschaft*, I, Brockhaus, Leipzig, 1867, p. 196 ss., il quale, da penalista neohegeliano, ritiene che Dante abbia colto in ciò una profonda verità.

<sup>26</sup> Così scrive, a tal proposito, F. COSTA, *Delitto e pena nella storia del pensiero umano*, Fratelli Bocca, Torino, 1928, p. 56: «La mentalità penalistica medievale si riflette, come in uno specchio, nella Divina Commedia. La quale contiene bensì, soltanto, l'ordinamento divino dei premi e delle pene, ma non senza che quello umano possa scorgervi la propria idealità. Dio, giudice perfetto, non ha bisogno della conoscenza del lato esterno delle azioni, ma vede chiarissimamente dentro il colpevole e giudica col criterio della pura soggettività. Perciò la graduatoria dei delitti è, piuttosto, una graduatoria di peccati, anzi una classificazione di peccatori a base psicologica».

‘l punto / del l’universo in su che Dite siede, / qualunque trade in eterno è consunto» (vv. 61-66).

A ben guardare, il disvalore attribuito alla frode deriva dal fatto che in essa è impresso un tradimento verso la comunità; un’offesa, in ogni caso, verso un interesse collettivo, diremmo oggi, che giustifica un trattamento ancor più grave quando erompe nella violazione di un vincolo peculiare di fiducia (famiglia, patria, ospitalità, etc.)<sup>27</sup>. Non si tratta, dunque, solo di porre l’accento sull’elemento soggettivo, o di cogliere un disvalore d’azione espressivo solo di una volontà particolarmente riprovevole, ma di punire adeguatamente un comportamento che, in base alla personale lettura degli avvenimenti del suo tempo, il Poeta avvertiva come socialmente più dannoso<sup>28</sup>.

Sempre con riguardo al peso assunto dall’atteggiamento interiore nella sistematica dantesca, non sia poi superfluo aggiungere che nel diritto medievale, non solo canonico, l’*animus* costituisce il punto di partenza nella ricostruzione della responsabilità, perché Dio giudica l’atteggiamento interiore prima dell’azione esterna<sup>29</sup>. Tuttavia, il principio di materialità non è affatto estraneo a tale elaborazione, per quanto indubbiamente sacrificato rispetto ad alcuni gravi delitti, quali l’eresia e i delitti di lesa maestà, vale a dire gli antesignani dell’odierna criminalità politica<sup>30</sup>. Non si capirebbe come Dante, pur ridefinendo i contenuti (e le pene) di questi crimini,

---

<sup>27</sup> In tal senso il commento ai versi citati di E. PASQUINI, A. QUAGLIO, *op. cit.*, p. 128.

<sup>28</sup> Questa chiave di lettura è suggerita ed approfondita da P.G. CHEVIGNY, *From Betrayal to Violence: Dante’s Inferno and the Social Construction of Crime*, in *Law and Social Inquiry*, 2001, p. 787 ss., che individua le ‘forze sociali’ alla base della costruzione del crimine in Dante.

<sup>29</sup> C. VALSECCHI, In spiritu sed non in corpore. *Elemento oggettivo e soggettivo del reato nella canonistica tre-quattrocentesca. Alcune riflessioni su eresia e stregoneria*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di M. SCHMOECKEL, O. CONDORELLI, F. ROUMY, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2012, p. 201 ss.

<sup>30</sup> Cfr. ancora C. VALSECCHI, In spiritu sed non in corpore. *Elemento oggettivo e soggettivo del reato nella canonistica tre-quattrocentesca. Alcune riflessioni su eresia e stregoneria*, cit., p. 303 ss.

avrebbe potuto sovvertire i principi che ne regolano l'imputazione, in specie la primazia dell'elemento interiore.

Ciò nonostante, l'atteggiamento di Dante rispetto all'eresia si rivela particolarmente attento anche ad un profilo 'oggettivo', cioè attinente alle obiettive conseguenze di questo peccato. Anzitutto per la distinzione, che egli opera, tra eresia e scisma, considerando quest'ultimo peccato più grave «perché comporta divisione di animi all'interno della Chiesa e, conseguentemente, lotte intestine e violente tra seguaci della stessa fede»<sup>31</sup>. In secondo luogo, perché, quantomeno nell'*Inferno*, nel canto X di Farinata, «l'eresia ci è presentata come un fatto, in prevalenza intellettuale, che non esclude né grandezza umana, come mostra proprio Farinata, né affettuosa amicizia, come accade con Cavalcante»<sup>32</sup>.

D'altra parte, se rapportata al contesto storico, la crescente attenzione verso il profilo soggettivo della responsabilità penale si presenta anche come una conquista: corrisponde ad una fase di incipiente sviluppo del principio di responsabilità personale, cui contribuiscono la teologia ed il diritto canonico<sup>33</sup>. L'episodio di Ugolino, nella prospettiva indicata dal Carrara, ci dà conferma della coerente applicazione di questo principio da parte di Dante<sup>34</sup>.

Ad ogni modo, quale indicazione metodologica più generale, occorrerebbe guardarsi dal valutare la componente penalistica di un'opera che, come tutto Dante, anela all'affermarsi di una 'autorità' (nei modi originali espressi dalla *Monarchia*), con lo strumentario concettuale del penalista liberale, elaborato proprio come contro-

---

<sup>31</sup> R. MANSELLI, *Eresia*, in *Enciclopedia dantesca*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1970 (consultabile in [www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>32</sup> R. MANSELLI, *Eresia*, cit., che però ricorda anche i diversi luoghi dell'opera dove Dante si esprime in toni molto più critici sul fenomeno dell'eresia (spec. *Purgatorio*, XXXII, vv. 118-123, dove l'eresia è raffigurata come una volpe carica di 'laide colpe', messa in fuga da Beatrice).

<sup>33</sup> Sul tema R. SORICE, *Voluntas et propositum distinguunt maleficia. L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune*, in *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, a cura di EAD., Patron, Bologna, 2013, p. 43 ss.

<sup>34</sup> V. *supra*, par. 3.

misura al penale autoritario. La classificazione in sé dei peccati alla stregua di ‘reati’, cioè di fatti punibili in base alla legge cittadina, non più solo privata, è il segno di un fondamentale progresso della civiltà giuridica, reso magnificamente visibile nella *Commedia*<sup>35</sup>.

Questo aspetto è correlato al fatto che Dante vive lo stato nascente del penale ‘pubblico’, cioè di quella fase, che inizia dalla metà del secolo XIII, nella quale si assiste all’ingresso di un soggetto pubblico nell’amministrazione della giustizia penale dei comuni italiani, per il resto ancora essenzialmente caratterizzata da una dinamica privatistica<sup>36</sup>. Al tempo di Dante, il passaggio non si è affatto consumato; persistono elementi di segno diverso, legati alla vendetta privata, che si amalgamano con la gestione pubblica, non essendo la vendetta affatto disincentivata dalla legislazione comunale.

Quest’ultima notazione non può essere ignorata, quando si passa a considerare *come* si punisce nella *Commedia*, volgendo lo sguardo al rapporto tra il Poema e le moderne teorie della pena<sup>37</sup>.

La concezione della pena infernale è solitamente associata alla teoria retributiva<sup>38</sup>, e tale associazione è certamente pertinente se si guarda al *tipo* di pena irrogata. La relazione tra colpa e pena, spettacolarmente raffigurata nel giudizio di Minosse, è retta dal meccanismo del contrappasso, che alcuni osservatori contemporanei, però, ritengono non costituisca la regola generale di attribuzione delle pene infernali<sup>39</sup>. Come espediente letterario, più che come norma

---

<sup>35</sup> Cfr., sul punto, le considerazioni di G. GAMBALE, *Dal peccato al reato. Studio sulle fonti penali della Divina Commedia*, cit., p. 142.

<sup>36</sup> Sulla ‘pubblicizzazione’, in questo senso, della giustizia penale nel basso medioevo, M. SBRICCOLI, “Vidi communiter observari”. *L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1998, p. 231 ss.

<sup>37</sup> Sul legame tra pubblicizzazione della giustizia penale e funzioni della pena medievale si sofferma M. PIFFERI, *Per giustizia e per salvezza. Qualche riflessione sulla polifunzionalità della pena tra medioevo e età moderna*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019, fasc. spec., p. 4 ss.

<sup>38</sup> F. FORLENZA, *Il diritto penale nella Divina Commedia. Le radici del “sorvegliare e punire” nell’Occidente*, cit., p. 17 ss.

<sup>39</sup> Per un’introduzione al concetto di contrappasso e sul modo, non sempre perfetto, in cui viene applicato da Dante, S. PASQUAZI, *Contrappasso*, in *Enciclopedia*

giuridica, il contrappasso consente a Dante di dipingere pene multiformi, ma così aderenti al tipo di peccato commesso da costituire il modello perfetto – e per questo ancor più atterrente – di retribuzione, per cui la pena, in qualche modo, finisce continuamente col rievocare le fattezze del peccato<sup>40</sup>.

Altri elementi, però, conducono la pena infernale a scardinare i postulati della retribuzione. Anzitutto, per la sua *durata*: la pena infernale è eterna (a prescindere dalla spinosa questione dello stato che spetterà ai dannati dopo il giudizio universale, alla quale Dante pure allude in versi di ardua interpretazione)<sup>41</sup>. L'iscrizione scolpita sulla porta dell'inferno, nel decretare l'eternità del dolore e la morte di ogni speranza, colloca la giustizia infernale a distanza incommensurabile dell'idea di proporzione, che dovrebbe presiedere alla retribuzione, e di quel 'diritto alla speranza' che ancora oggi legittima le pene di lunga durata<sup>42</sup>.

In più, la pena infernale è frammista all'elemento della *vendetta*, come si percepisce in quei casi in cui gli altri dannati contribuisco-

---

*dantesca*, cit. Tra coloro che mettono in dubbio la generale validità del criterio, si segnala il recente tentativo di J. STEINBERG, *More than an Eye for an Eye: Dante's Sovereign Justice*, in *Ethics, Politics and Justice in Dante*, a cura G. GAIMARI, C. KEEN, UCL Press, London, 2019, p. 80 ss., il quale sostiene che il contrappasso sarebbe insufficiente a quantificare la pena dei seminatori di discordia, per aver costoro offeso la sovranità divina; il che confermerebbe il peculiare disvalore dei peccati associabili al crimine di lesa maestà. L'autore è però anche costretto a spiegare perché, nel Poema, sia proprio un seminatore di discordia (Bertrand de Born, in *Inferno*, XXVIII, vv. 139-142) ad offrire l'esempio paradigmatico di 'contrappasso'.

<sup>40</sup> «In tutti i casi, qualunque sia il genere dello strazio imposto al paziente, si scorge lo sforzo del poeta di avvicinare la pena alla sua causa, di stringerla in salda unità col fallo commesso», così F. COSTA, *Delitto e pena nella storia del pensiero umano*, cit., pp. 57-58.

<sup>41</sup> *Inferno*, VI, vv. 103-111; si veda il commento di G. SASSO, *La resurrezione dei corpi. Di un verso dell'Inferno e di varie sue interpretazioni*, in *La Cultura*, 2005, p. 359 ss.

<sup>42</sup> *Inferno*, III, vv. 1-9 («L'eternità del dolore, quindi, è "giusta"»), commenta F. FORLENZA, *Il diritto penale nella Divina Commedia. Le radici del "sorvegliare e punire" nell'Occidente*, cit., p. 17). Sul 'diritto alla speranza', come diritto ad una effettiva possibilità di risocializzazione (ricavabile dall'art. 3 CEDU), v. invece Corte EDU, 13 giugno 2019, *Marcello Viola c. Italia*.

no al supplizio<sup>43</sup>. Da questo sentimento si lascia coinvolgere lo stesso Dante-personaggio: basti rileggere l'episodio di Filippo Argenti, al cui 'strazio' Dante partecipa, sia pur solo visivamente, non solo per appagare un proprio desiderio, al quale Virgilio accondiscende, ma perché Virgilio stesso riconosce il valore morale insito nell'assistere al supplizio («di tal dīso convien che tu goda», dice a Dante, in *Inferno*, VIII, v. 57).

Echeggia qui, accanto alla vendetta, una funzione espiatoria di stampo collettivo, tipica della pena medievale (capitale, corporale o infamante): la pena ripristina l'ordine violato dal reo, salvando gli innocenti dalla collera divina<sup>44</sup>. Tutto ciò ci porta a concludere che, più che chiederci se e in cosa la pena infernale possa essere paragonata alla pena moderna, dovremmo chiederci quanto la pena moderna, sfuggendo ad un esame razionale di se stessa, conservi del suo ancestrale modello infernale e dell'indissolubile legame metafisico con la colpa<sup>45</sup>.

Almeno in superficie, invece, la giustizia del purgatorio presenta qualche similitudine con le moderne istanze di risocializzazione e di riparazione<sup>46</sup>. Occorre però subito chiarire che la struttura della pena purgatoria non è sufficientemente permeata da questi concetti. La 'rieducazione', se così possiamo chiamare la redenzione delle

---

<sup>43</sup> Si veda, al riguardo, l'analisi di P. FRARE, *La giustizia nella "Commedia"*, cit., p. 174 ss.

<sup>44</sup> Su questi caratteri della pena medievale, v. l'ampio studio di M. CAVINA, *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, a cura di A. CALORE, A. SCIUMÈ, Giuffrè, Milano, 2013, p. 93 ss. Sul carattere polifunzionale della pena medievale, v. anche M. PIFFERI, *Per giustizia e per salvezza. Qualche riflessione sulla polifunzionalità della pena tra medioevo e età moderna*, cit., p. 3 ss.

<sup>45</sup> Per la ricostruzione di questo legame, M. CACCIARI, *Due passi all'inferno. Brevi note sul mito della pena*, in *Diritto penale minimo*, a cura di U. CURI, G. PALOMBARINI, Donzelli, Roma, 2002, p. 243 ss. La prospettiva è stata recentemente ripresa, ed ampliata, da U. CURI, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2019.

<sup>46</sup> Cfr. F. D'ALESSANDRO, *Giustizia retributiva e giustizia riparativa nella "Commedia" dantesca: una rilettura "moderna" dei concetti di colpa, pena e beatitudine*, cit., p. 211 ss.

anime, non si consegue durante la scalata, ma è la conseguenza necessaria di fattori in parte preesistenti, in parte alieni alla volontà del condannato: può dipendere, oltre che dal carattere meno grave della colpa, dal pentimento in punto di morte, nonché dalle preghiere in suffragio dei vivi. Aspetti, questi ultimi, indubbiamente eccentrici rispetto al funzionamento degli odierni sistemi penali orientati alla correzione e, almeno in parte, alla riparazione.

Ne deriva che il fondamento della giustizia purgatoriale risulta pur sempre ancorato alla finalità retributiva della pena<sup>47</sup>: se la salvezza è già decisa, la sofferenza serve unicamente a cancellare la colpa; e d'altra parte, il *tipo* di sanzione inflitta nel purgatorio riproduce, ed anzi attua in maniera ancor più vivida, il contrappasso<sup>48</sup> (per quanto i pellegrini non espiino una specifica 'colpa', ma si redimano dai 'vizi' terreni).

Piuttosto, l'emancipazione della pena purgatoria da quella infernale è impressa nella sua *durata limitata*, ed ulteriormente limitabile grazie ai suffragi, a cui segue una salvezza certa. Per questo, tra le anime del purgatorio, regna una concordia tale da rendere quasi impercettibile la sofferenza che ancora essi patiscono. Il fascino della concezione dantesca risiede nell'aver grandiosamente inscenato la relazione tra inferno e purgatorio, già solo attraverso la collocazione geografica e l'origine geologica dei rispettivi luoghi, separati ma prospicienti, sublimando poeticamente la visione di un 'terzo aldilà', ovvero – potremmo dire – di un circuito penitenziario alternativo, legato ai bisogni spirituali della società basso medievale<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Lo nota, incisivamente, D. PULITANÒ, *Una lettura di Dante. Sulla giustizia*, cit., pp. 5-6, il quale, tuttavia, rileva al contempo che la pena purgatoriale ha un significato non meramente retributivo.

<sup>48</sup> Cfr. S. PASQUAZI, *Contrappasso*, cit.

<sup>49</sup> È d'uopo il richiamo a J. LE GOFF, *La nascita del purgatorio*, Einaudi, Torino, 1982 (trad. it. di *La naissance du Purgatoire*, 1981), *passim* e, con particolare riferimento a Dante, p. 381 ss.

5. *Cogliere l'universale: sul perché punire e sulla questione del libero arbitrio*

Si è insistito, sin qui, su alcuni profili penalistici del Poema, allo scopo di ricordarne i condizionamenti derivati dal contesto storico. Ciò, si spera, non dovrebbe comunque aver offuscato le punte di originalità, oltre che di profonda umanità, di Dante rispetto ai suoi tempi. Si può convenire con quanti ritengono che, «quali che siano le scorie, la dottrina è più profonda di quanto non sembri»<sup>50</sup>; semplicemente, quelle 'scorie' impediscono di additarla a modello per l'ordinamento vigente. Sempreché, beninteso, si tratti di scorie effettivamente smaltite dal diritto penale contemporaneo: davvero lo possiamo reputare affrancato dalla vendetta? Tuttora ce lo chiediamo<sup>51</sup>.

Nella *Commedia*, però, si agita un altro fondamentale interrogativo, che in qualche misura, per il suo carattere universale, meglio si presta ad essere ripreso nel dibattito penalistico. È la domanda sul 'perché punire': cioè sul fondamento stesso della responsabilità, in primo luogo morale, e poi giuridica.

Questo fondamento è notoriamente costituito dalla libertà umana: «principio che molti hanno sulla bocca, ma pochi nell'intelletto», come scrive lo stesso Dante nella *Monarchia*<sup>52</sup>. E che solleva una questione sulla quale ancora ci interroghiamo<sup>53</sup>, posto che la responsabilità penale suppone la possibilità di muovere un rimprovero a soggetti che avrebbero potuto agire diversamente.

---

<sup>50</sup> F. COSTA, *Delitto e pena nella storia del pensiero umano*, cit., p. 59.

<sup>51</sup> Cfr. R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, p. 96 ss.; in prospettiva giusletteraria, ID., *La pena: giustizia o vendetta? Il ruolo dell'arte nella formazione del giurista al tempo del costituzionalismo moderno*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) (28 giugno 2021).

<sup>52</sup> *Monarchia*, I, XII, 2 (citato da Dante, *Monarchia*, a cura di D. QUAGLIONI, Mondadori, Milano, ed. 2021, p. 105).

<sup>53</sup> Vi si soffermano, nella prospettiva penalistica, anche F. FORLENZA, *Il diritto penale nella Divina Commedia. Le radici del "sorvegliare e punire" nell'Occidente*, cit., p. 20 ss.; D. PULITANÒ, *Una lettura di Dante. Sulla giustizia*, cit., p. 2.



Vi è un luogo del Poema da cui promana una risposta: ci si riferisce alla discettazione sul libero arbitrio che si dispiega nei canti XVI, XVII e XVIII del *Purgatorio*, ma in questa sede possiamo limitare il discorso al passaggio dal canto XVI al XVIII. Non a caso, per alcuni, si tratta del centro, non solo topografico, ma ideologico dell'intero Poema<sup>54</sup>.

Ne riepilogo i passaggi fondamentali<sup>55</sup>.

In *Purgatorio*, XVI, Marco Lombardo nega il determinismo 'astrale' e fissa la distinzione tra intelletto e volontà ('lume' e 'libero voler', vv. 75-76). Il discorso confluisce sulla necessità di ricorrere alle leggi ed all'autorità, per evitare che l'intelletto sia sviato dal bene: «Onde convenne legge per fren porre; / convenne rege aver, che discernesse de la vera cittade almen la torre» (sempre *Purgatorio*, XVI, vv. 94-96).

In *Purgatorio*, XVIII, Virgilio riprende il tema dal punto di vista del determinismo 'psicologico', al quale contrappone la «innata libertade» dell'anima, cioè la possibilità di discernere da sé il bene e il male: «Onde, poniam che di necessitate / surga ogni amor che dentro a voi s'accende, di ritenerlo è in voi la potestate» (vv. 70-72).

Virgilio premette di affrontare il tema 'per quanto possa', cioè nei limiti della possibilità della ragione, rinviando a Beatrice la spiegazione teologica. È dunque segnato il confine tra dimensione morale e dimensione metafisica del libero arbitrio; ed è chiaro che, almeno per il momento, ci si muove nella prima dimensione.

Due considerazioni, al riguardo.

La prima: nel discorso di Marco Lombardo, si è vista una legittimazione della giustizia retributiva, mentre Virgilio riporta la que-

---

<sup>54</sup> Cfr. P. FALZONE, *Purgatorio XVIII, o del buon uso degli affetti*, in *Bollettino di italianistica*, 2017, 1, p. 47.

<sup>55</sup> Mi avvalgo qui, essenzialmente, della lettura di M. BISI, *Dal "libero arbitrio" all'"innata libertate": retorica di un capovolgimento nel cuore del Purgatorio*, in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, 2021, suppl. 1, p. 9 ss. Sulle matrici della dottrina del libero arbitrio in Dante (da Aristotele, a Boezio, alla Scolastica) v. anche S. VANNI ROVIGHI, *Arbitrio*, in *Enciclopedia dantesca*, cit.

stione all'autodeterminazione dell'individuo<sup>56</sup>. Potremmo anche dire che il Lombardo pone l'accento sulle esigenze di prevenzione generale negativa<sup>57</sup>; Virgilio, invece, chiarisce che la responsabilità deriva da una libera scelta, fornendo una giustificazione che, ad un tempo, trascende e limita la prevenzione generale.

Non a caso, se la responsabilità coincide con un abuso della libertà, nessuna responsabilità si determina quando la legge divina è formalmente violata per difendere la libertà stessa: pur trattandosi di questione assai dibattuta – e fuori dalla portata di un non specialista –, potrebbe essere questa una chiave di lettura non troppo azzardata, quantomeno dal punto di vista giuridico, del ruolo assegnato a Catone nel *Purgatorio*<sup>58</sup>.

La seconda considerazione nasce dal fatto che Dante fa propria una concezione marcatamente intellettualistica del libero arbitrio. La sua posizione nel dibattito teologico in corso a partire dalla seconda metà del XIII secolo – notano gli esperti<sup>59</sup> – è ad un tempo originale ed ardita (o addirittura collimante con l'eresia). In primo luogo, perché per Dante è il giudizio di ragione a rendere la volontà libera; in secondo luogo, perché la ragione risulta una facoltà distinta tanto dalla volontà, quanto dagli affetti.

Ciò conferma che «l'intuizione, che il poeta aveva della libertà, supera di gran tratto la dottrina del libero arbitrio professata ai suoi

---

<sup>56</sup> Diffusamente, M. BISI, *Dal "libero arbitrio" all'"innata libertate": retorica di un capovolgimento nel cuore del Purgatorio*, cit., p. 21-22.

<sup>57</sup> Cfr. G. MAGLIO, *La legge in Dante*, in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, 2021, suppl. 1, pp. 121-122, che pone i versi di Marco Lombardo in correlazione con il seguente passo delle *Etimologie* di Isidoro di Siviglia: «le leggi sono state create perché la paura da esse suscitata temperi l'audacia degli uomini [...] e la capacità di compiere il male sia tenuta a freno dalla paura del castigo».

<sup>58</sup> Sulla collocazione di Catone in funzione esplicativa di una certa etica della libertà, si veda comunque J. PETERSEN, *Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn*, cit., pp. 21-22.

<sup>59</sup> Rinvio all'analisi storico filosofica di P. PORRO, *Canto XVIII. Amore e libero arbitrio in Dante*, in *Lectura Dantis Romana. Cento canti per cento anni*, II, *Purgatorio*, 2, *Canti XVIII-XXXIII*, a cura di E. MALATO, A. MAZZUCCHI, Salerno Editrice, Roma, 2014, p. 523 ss.

giorni»<sup>60</sup>. E dimostra, ancora, che la sua è una posizione di grande attualità, anche al cospetto del dibattito penalistico contemporaneo, soprattutto per effetto della discussione sulla libera volontà e sul ruolo delle emozioni riaccesa dal confronto con il cd. ‘neuro-determinismo’<sup>61</sup>.

In definitiva, la posizione di Dante ci aiuta a tenere salda, fissa al centro di questo dibattito, la dignità dell’uomo come unico essere dotato della capacità di dare ragione alle proprie azioni. E questa mi sembra, certamente non l’unica, ma senz’altro una delle più potenti suggestioni che ancora oggi ci derivano da una lettura penalistica della *Divina Commedia*.

---

<sup>60</sup> F. COSTA, *Delitto e pena nella storia del pensiero umano*, cit., p. 59.

<sup>61</sup> In argomento, mi limito a richiamare, anche per l’ampiezza dei riferimenti ivi contenuti, C. GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 40 ss.; ID., *Diritto penale e neuroscienze. Punti fermi (se mai ve ne siano) e questioni aperte*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org) (2 aprile 2019).

## GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

*Gli autori*

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

# INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i> .....	VII
---	-----

## Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i> .....	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i> .....	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i> .....	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i> .....	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i> .....	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i> .....	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i> .....	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i> .....	135

## Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

*Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo.* . . . . . 163

Elena Ferioli

*La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale* . . . . . 199

Tommaso Bonetti

*Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno.* . . . . . 217

Silvia Vida

*Dante in Kelsen* . . . . . 229

Niccolò Lanzoni

*La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia.* . . . . . 247

Pieralberto Mengozzi

*Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi.* . . . . . 265



### Parte III. Dante e la giustizia

- Valerio Gigliotti  
*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia  
e Giustizia. . . . .* 275
- Silvia Nicodemo  
*Dante: il bene comune e la giustizia sociale . . . . .* 303
- Ludovica Chiussi Curzi  
*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca  
nel diritto internazionale . . . . .* 321
- Marco Argentini  
*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della  
responsabilità di proteggere? . . . . .* 335
- Alberto Albiani  
*Dante criminalista usque ad inferos? . . . . .* 347
- Attilio Nisco  
*Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia . . . . .* 361
- Matteo Leonida Mattheudakis  
*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti  
tra responsabilità e pena. . . . .* 381

#### Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i> . . . . .	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i> . . . . .	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i> . . . . .	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i> . . . . .	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i> . . . . .	459
<i>Gli autori</i> . . . . .	477

Publicato nel mese  
di settembre del 2022

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito  
[www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392